

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

**La nomina del collaudatore quando il costruttore
esegue in proprio (art. 67, comma 4, D.P.R.
380/2001)**

*Verifica e denuncia dell'eventuale incompetenza del
progettista*



(c.r. 289)

Roma, luglio 2010



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Ing. Alessandro Biddau	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Tesoriere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Roberto Brandi	Consigliere
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Consigliere
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing. civ. amb. iun. Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Romeo La Pietra	Presidente
Ing. Giuseppe Zia	Vice Presidente
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Guido Monteforte Specchi	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Domenico Contini	Presidente
Dott. Stefania Libori	Revisore
Dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

Il presente parere è stato redatto dall'avv. Lorenzo Passeri Mencucci.



INDICE

Premessa e sintesi <i>di Romeo La Pietra</i>	Pag.	1
1. L'impossibilità di derogare dall'obbligo di designare una terna di nominativi tra i quali operare la scelta del collaudatore quando il costruttore esegue in proprio	“	3
2. Il controllo sull'idonea qualificazione del progettista nella fase di collaudo	“	5



Premessa e sintesi

Oggetto del presente parere è quello di definire quali siano le azioni esperibili dall'Ordine provinciale degli ingegneri (o degli architetti) che, prima o durante la designazione della terna di nominativi tra i quali operare la scelta del collaudatore quando il costruttore esegue in proprio, si avveda della incompetenza professionale del progettista. In particolare si chiede di verificare se ed in quali termini l'Ordine provinciale degli ingegneri (o degli architetti) possa rifiutare di fornire i predetti nominativi.

Il quadro normativo è definito dall'art. 67, 4° comma, del DPR 380/2001 (che recepisce pressoché pedissequamente gli artt. 7 ed 8 della L. n. 1083 del 1971 in materia di conglomerato cementizio armato) il quale dispone: *“Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”*.

Il dettato della norma è incontrovertibile. L'Ordine professionale è titolare di una funzione (quella della individuazione dei nominativi della terna) che deve esercitare, sempre e comunque, anche nel caso riscontri l'eventuale incompetenza del progettista.

A chi compete, dunque, il controllo sull'idonea qualificazione del progettista nella fase di collaudo?

Tale controllo non sembra poter essere attribuito al collaudatore; la funzione del collaudo è, infatti, quella di verificare e certificare che l'opera e/o i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità della documentazione tecnico-progettuale (progetto, eventuali varianti ecc.). Ne sembra conseguire che, qualora nel progetto non siano riscontrabili vizi e/o difetti, l'intervento dovrà comunque essere collaudato.

Il controllo sull'osservanza delle competenze professionali non è però avulso dall'attività di collaudo **complessivamente considerata**,



ossia estesa anche al profilo amministrativo, almeno per ciò che attiene alle costruzioni in zona sismica.

Nelle zone sismiche, infatti, il complesso sistema di denunce ed autorizzazioni preventive di cui agli artt. 93 e 94 del DPR 380/2001 fa ricadere sui competenti Uffici regionali l'accertamento del rispetto delle predette competenze professionale e l'obbligo di denunziarne l'eventuale violazione.

Un simile accertamento da parte degli Uffici regionali, ed è un *vulnus* nel quadro normativo, non è invece praticabile per i lavori e le costruzioni realizzati nelle aree non rientranti in zona sismica.

Romeo La Pietra



1. L'impossibilità di derogare dall'obbligo di designare una terna di nominativi tra i quali operare la scelta del collaudatore quando il costruttore esegue in proprio

Oggetto del presente parere è quello di definire quali siano le azioni esperibili dall'Ordine provinciale degli ingegneri (o degli architetti) che, prima o durante la designazione della terna di nominativi tra i quali operare la scelta del collaudatore quando il costruttore esegue in proprio, si avveda della incompetenza professionale del progettista. In particolare si chiede di verificare se ed in quali termini l'Ordine provinciale degli ingegneri (o degli architetti) possa rifiutare di fornire i predetti nominativi.

Oggetto d'indagine è, dunque, il *collaudo statico* che è parte del più ampio collaudo *generale tecnico - amministrativo* (sulla unitarietà del collaudo si vedano Cons. St. Adunanza Generale, parere del 14/07/2008; AAVV dei contratti pubblici determinazione n. 2 del 25/02/2009 secondo la quale “*Il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina*”); per quanto concerne l'aspetto normativo, seppur circoscritto alle opere pubbliche, si veda l'art. 188 del DPR 554/99).

Per quanto concerne costruzioni in zone sismiche l'art. 83 del DPR 380/2001 prevede che: “*Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche...*”.

Il collaudo statico delle costruzioni in zone sismiche presenta i medesimi contenuti di quello relativo alle costruzioni realizzate in altre zone, fatta salva la “verifica delle strutture” disciplinata dall'art. 86 del DPR 380/2001 ai sensi del quale “*1. L'analisi delle*



sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura. 2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento”.

Venendo al caso di specie occorre precisare che l'art. 67, 4° comma, del DPR 380/2001 (che recepisce pressoché pedissequamente gli artt. 7 ed 8 della L. n. 1083 del 1971 in materia di conglomerato cementizio armato) precisa che: *“Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”.*

Il dettato della norma non lascia margini di incertezza: il costruttore è obbligato a richiedere all'Ordine provinciale, il quale è obbligato a designare, la terna dei nominativi dei professionisti fra i quali selezionare il collaudatore.

L'Ordine professionale è, dunque, titolare di una funzione (quella della individuazione dei nominativi della terna) che deve esercitare, sempre e comunque, a richiesta del privato ed alla quale non può ostare nessuna condizione, nemmeno l'eventuale riscontrata incompetenza del progettista.



2. Il controllo sull'idonea qualificazione del progettista nella fase di collaudo

A chi compete, dunque, il controllo sull'idonea qualificazione del progettista nella fase di collaudo?

Tale controllo non sembra poter essere attribuito al collaudatore, la cui funzione è limitata all'analisi della correttezza degli elaborati progettuali e della conformità agli stessi delle opere e/o lavori realizzati. Come noto, infatti, la funzione del collaudo è quella di verificare e certificare che l'opera e/o i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità della documentazione tecnico-progettuale (progetto, eventuali varianti ecc.).

L'art. 19-a della L. n. 143 del 02/03/1949 (tariffe professionali) individua il contenuto del collaudo precisando che esso “...comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo”. Il successivo art. 19-b precisa che: “Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori” e che “Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori”.

Un'opera può ritenersi eseguita a “regola d'arte” innanzitutto quanto rispecchia le indicazioni e prescrizioni delle Norme Tecniche delle Costruzioni.

L'art. 9 del DM del 14/01/2008 (NTC) precisa che: “Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante”. Il collaudatore, **nell'ambito delle sue responsabilità**, dovrà inoltre:



- 1) **esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate** (art. 9, punto 1, lett. f) DM 14/01/2008);
- 2) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme;
- 3) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori, ove richiesta.

Infine, nell'ambito della propria **discrezionalità**, il collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche **utili per formarsi il convincimento** della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera (art. 9, DM 14/01/2008).

Tale disciplina è unitariamente applicabile in qualunque zona del territorio, anche se sismica, fermo restando che in quest'ultimo caso la progettazione ed il collaudo sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui agli allegati A) e B) del DM 14/01/2008.

È chiaro che, alla luce di quanto riportato dalle norme citate, rientra nell'ambito dei compiti propri (di cui è anche **responsabile**) del collaudatore verificare e valutare il progetto redatto **ma non anche la qualificazione professionale del progettista che lo abbia redatto**. Ne sembra conseguire che, qualora nel progetto non siano riscontrabili vizi e/o difetti, l'intervento dovrà comunque essere collaudato.

A tutto questo non consegue, però, il controllo dell'osservanza delle competenze professionali sia avulso dall'attività di collaudo **complessivamente considerata**, ossia estesa anche al profilo amministrativo.

Anzi, in quest'ottica è possibile affermare che **l'attività di controllo sul rispetto delle competenze professionali del progettista compete agli Uffici Tecnici dell'Amministrazione ed in particolare di quella regionale**.

Per giungere a questa conclusione occorre prendere le mosse dall'art. 93 del DPR 380/2001 che, proprio per le zone sismiche, pone l'obbligo, per chiunque intenda costruire, di darne preavviso scritto allo sportello unico, che a sua volta provvede a trasmetterne copia al



competente ufficio tecnico della Regione. Precisa, in particolare il 2° comma dell'articolo citato che: *“Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”*.

Il fatto che la norma richiami l'obbligo del rispetto delle *“competenze”* professionali implica una estensione dell'oggetto dell'accertamento cui è chiamato l'Ufficio regionale anche a tale aspetto. E' quest'ultimo, quindi, a dover accertare che il progetto sia stato redatto da un professionista con le necessarie competenze.

Tale estensione è confermata anche dal successivo art. 94 che, nel prevedere l'obbligo del prodromico rilascio di un'autorizzazione regionale per l'avvio dei lavori, precisa che la direzione lavori compete ad *“un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze”*. Anche in questo caso è l'Ufficio regionale a dover vigilare sul possesso delle necessarie competenze da parte del direttore dei lavori.

Una volta accertata l'eventuale incompetenza del progettista (o del direttore dei lavori) si applica la procedura di cui all'art. 96 del DPR 380/2001: *“1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. 2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni”*. Qualora, dunque, si riscontri una violazione delle norme in tema di progettazione ed esecuzione dei lavori in zona sismica (ivi incluse quelle sulla competenza professionale) gli agenti accertatori di cui all'art. 103 (gli Uffici tecnici regionali, provinciale e comunali) sono obbligati a farne denuncia nei termini e con le modalità di cui sopra.

Resta da definire il collegamento di detti accertamenti con l'attività di collaudo sismico (qui inteso come collaudo statico con verifica sismica). A tal fine resta da citare, l'art. 62 del DPR 380/2001 (ex art. 28 L. 64/1974) secondo il quale: *“Il rilascio della licenza d'uso*



per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto”.

Le norme del Capo IV ricomprendono anche gli art. 93 (denuncia preventiva) e 94 (autorizzazione preventiva) oltre che le previsioni inerenti al collaudo statico ed alla verifica sismica delle strutture.

Ne consegue che, ferma restando l'autonomia del collaudo tecnico (statico e sismico), la complessa attività di verifica e controllo della rispondenza delle strutture realizzate alla normativa vigente, non coincide con esso (che ne rappresenta un profilo) ma si espande fino a ricomprendere anche gli ulteriori adempimenti tecnico amministrativi richiesti dal DPR 380/2001 e fra questi anche quello che presso gli Uffici regionali sia stata depositata una denuncia (preventiva all'inizio dei lavori) con un progetto redatto da un professionista competente.

In conclusione, dunque, il collaudatore tecnico non è tenuto a verificare la qualificazione professionale del progettista. Tuttavia nelle zone sismiche, il complesso sistema di denunce ed autorizzazioni preventive di cui agli artt. 93 e 94 del DPR 380/2001 fa ricadere sui competenti Uffici regionali l'accertamento del rispetto delle predette competenze professionali e l'obbligo di denunciarne la violazione. In ogni caso l'agibilità delle strutture realizzate (sempre per la zona sismica) è condizionata al rilascio di un certificato dell'Ufficio tecnico regionale che attesti la perfetta rispondenza dell'opera alle norme del Capo IV del DPR 380/2001 (art. 83 ss.) ivi incluse quelle che richiamano la normativa tecnica e, dunque, l'obbligo di collaudo statico ai sensi anche del DM del 14/01/2008.